



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/11/2016 ore 21:22 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 11 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 2 come segue:

	Presente:		Presente:
SPANU EMILIANO	P	SBARDELLATI ROSSELLA	P
BIANCUCCI SEVERINO	P	SERI FRANCESCA	P
DEMA GIULIA	P	ABBRUZZESE FRANCESCO	P
DONZELLINI RICCARDO	P	BRUSCIA SABRA	P
MASSAI GIULIO	P	SAMMICHELI ALESSIO	A
MONTIGIANI DANIELE	A	VECCHI SIMONA	P
RAFFAELLI GIULIA	P		

Presiede il Sindaco Emiliano Spanu, - Assiste il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Brancati incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Ceccherini Simone, Magi Valentina, Raffaelli Perla, Vigni Federico

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

ATTO N. 62

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il presente punto l'Ass.re CECCHERINI SIMONE congiuntamente al punto n. 9 "Addizionale comunale all'IRPEF anno 2017.Conferma aliquote anno 2016" e al punto n. 10 "Tributo TASI.Conferma per l'anno 2017 delle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2016";

Preso atto che il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL PERSONALE ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:

“

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione almeno triennale, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.;

Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) cita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno“;*

Premesso che con il d. lgs 23/2011 e successivamente con la Legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 147, S.O. n. 87 alla G.U. n. 302) e ss. mm. e ii., è stata istituita e disciplinata l'imposta comunale sugli immobili (IMU) individuando fattispecie imponibili e metodo di calcolo;

Viste le disposizioni contenute nella legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU qui di seguito elencate che decorrono dall'anno di imposta 2016:

- a) Comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune “ b) *al comma 3, prima delle lettera a) è inserita la seguente:< a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in*

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle applicazioni delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo, attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23>;”.

- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli: per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 del testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo della aziende. “ 13. *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 1993. Sono altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
- a)*posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b)*ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 Dicembre 2001, n. 448;*
 - c)*a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.”*
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale propria secondaria: “ 25. *L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.*”
- d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “ imbullonati** (vedi testo sopra riportato)
- e) **Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU** per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: <6-bis. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento*>. 54. *Al comma 678 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, infine, il seguente periodo:< Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento*>.

Tanto premesso e considerato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29 giugno 2015 avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo 2016 avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.PROPOSTA DI CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015” tenuto

opportunamente conto delle modifiche normative intervenute con legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU sopra riportate;

Vista la deliberazione di Giunta Comune n. 96 del 15.11.2016 con oggetto : “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017. PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016;

Viste le aliquote in vigore per l'anno 2016 di seguito riportate:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		Aliquote per cento
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nonché le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono poi, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;	0,48
2	Terreni agricoli/ fabbricati rurali strumentali	esenti
3	Tutti gli altri immobili ed aree edificabili	1,06

Considerato che per l'anno 2016, stante la fragilità degli equilibri di bilancio di parte corrente e in ottemperanza alle misure correttive richieste dalla la Corte dei Conti Toscana- Sezione Controllo in data 30 marzo 2015 (protocollo Corte dei Conti 0001582-20/03/2015-SC_TOS-T83-P), si è ritenuto necessario confermare le aliquote 2015;

Precisato che anche per il triennio 2017/2019 si rende necessario rafforzare ulteriormente gli equilibri di parte corrente e pertanto confermare le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente;

Ritenuto opportuno pertanto proporre alla Giunta di confermare le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2016 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2016 (le medesime in essere nell'anno 2015) tenuto opportunamente conto delle modifiche normative intervenute con legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU sopra riportate e con le aliquote sintetizzate nella tabella sopra riportata ;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare:

1.di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di approvare e **confermare** pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, **le medesime aliquote e detrazioni IMU relative all'anno 2016**, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 approvate con delibera di consiglio comunale n. 10 del 30.03.2016 richiamata in

premessa e tenuto conto delle modifiche normative intervenute da ultimo con la legge di Stabilità 2016:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		Aliquote per cento
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nonché le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono poi, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;	0,48
2	Terreni agricoli/ fabbricati rurali strumentali	esenti
3	Tutti gli altri immobili ed aree edificabili	1,06

3.di prendere atto della esenzione IMU dei terreni agricoli a far data dal 1.1.2016 (riferimento al punto 2 tabella aliquote) disposta con legge 208/2015 comma 13 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

4.di prendere atto della esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali;

5. di precisare che l'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, dovuta nella misura dello 0,48 per cento, si applica alle abitazioni principali classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

6.di precisare l'aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili è 1,06 per cento;

7. di dare atto che le aliquote e detrazioni confermate di cui sopra decorrono dal 01 gennaio 2017;

8.di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

9. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza ;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile Area Economico
Finanziaria AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA E SERVIZI DEL
PERSONALE

BAGLIONI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL PERSONALE e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e allegati all'originale del presente atto ;

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da verbalizzazione allegata al solo originale la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n.11
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 1 (Vecchi)
Astenuiti: n//

DELIBERA

1.di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di approvare e **confermare** pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, **le medesime aliquote e detrazioni IMU relative all'anno 2016**, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 approvate con delibera di consiglio comunale n. 10 del 30.03.2016 richiamata in premessa e tenuto conto delle modifiche normative intervenute da ultimo con la legge di Stabilità 2016:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		Aliquote per cento
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nonché le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono poi, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;	0,48
2	Terreni agricoli/ fabbricati rurali strumentali	esenti
3	Tutti gli altri immobili ed aree edificabili	1,06

3.di prendere atto della esenzione IMU dei terreni agricoli a far data dal 1.1.2016 (riferimento al punto 2 tabella aliquote) disposta con legge 208/2015 comma 13 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

4.di prendere atto della esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali;

5. di precisare che l'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, dovuta nella misura dello 0,48 per cento, si applica alle abitazioni principali classate nelle categorie

catastali A/1-A/8 e A/9 e si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

6. di precisare l'aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili è 1,06 per cento;

7. di dare atto che le aliquote e detrazioni confermate di cui sopra decorrono dal 01 gennaio 2017;

8. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

9. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri votanti: n.11

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 1 (Vecchi)

Astenuti: n//

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Emiliano Spanu

Segretario Comunale
Dott. Gianpaolo Brancati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che costituisce originale dell'Atto.